



TRIBUNALE DI IMPERIA
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

**NUOVE MODALITA' OPERATIVE DEPOSITO ISTANZE RICERCHE
TELEMATICHE DEI BENI EX ART 492 BIS CPC – DEPOSITO TELEMATICO
GSU/PCT (aggiornato D.LGS. n. 164 del 31.10.2024 in vigore dal
26/11/2024)**

Si comunica che l'ufficio è abilitato a ricevere le istanze mediante deposito telematico tramite l'applicativo GSU -PCT, sia a pagamento che esenti per materia.

SPORTELLO TELEMATICO

Lo "sportello telematico" ha lo stesso orario di apertura al pubblico di quello ordinario (c.d. in presenza), così come stabilito dalla Corte d'Appello di Genova:

- nei giorni feriali: dalle ore 9 alle ore 10,30, con limitazione fino alle ore 10,00 per gli atti urgenti;
- nei giorni prefestivi: dalle ore 9 alle ore 10,00 solo per gli atti che scadono in giornata;
- nel giorno del sabato: dalle ore 9 alle ore 10,00 solo per gli atti che scadono in giornata;

I depositi pervenuti saranno lavorati dalle ore 9 alle ore 10,30 con limitazione fino alle ore 10,00 per quelli urgenti.

La richiesta d'urgenza depositata fuori orario (dopo le ore 10,00) sarà registrata il giorno successivo considerandola come urgente pervenuta in quest'ultima data (esempio richiesta depositata con urgenza alle ore 10,00 del 18 settembre sarà registrata il 19 settembre e con urgenza del 19 settembre).

Il deposito non urgente pervenuto fuori orario (dopo le ore 10,30) sarà lavorato il primo giorno feriale successivo.

A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2024 LE ISTANZE DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE IN VIA PRIORITARIA TRAMITE PCT.

Il deposito della richiesta deve avvenire osservando le seguenti indicazioni affinché il sistema possa generare il file xml necessario per l'invio dei dati:

L'atto principale è l'istanza di ricerca beni e dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c., deve avere l'estensione pdf.p7m e riportare una delle attestazioni di conformità previste dalla seguente normativa vigente (Artt. 196-decies e undecies disp. att. cpc.),

Devono essere inseriti i seguenti allegati:

- **titolo esecutivo** con le attestazioni di conformità previste dalle normative vigenti;
- **precetto** con le relative prove di avvenuta notificazione (scansione atto notificato a mezzo Unep o a mezzo posta con le relative ricevute A.R. oppure messaggi originali di posta elettronica PEC di accettazione e consegna, in formato .EML o .MSG);

Relativamente **agli atti (titoli e precetti) notificati in proprio dal procuratore a mezzo del servizio postale (no PEC)** è necessario apporre in calce alla relazione di notifica prima di depositare o esibire l'atto:

- una marca da 2,58 (fino a due destinatari)
- una marca da 7,75 (da tre a sei destinatari)
- una marca da 12,39 (oltre sei destinatari)

- **attestazione di conformità ai sensi dell'art 196 decies e undecies, disp. att. cpc**, dei documenti da trasmettere all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche che attengano ad atti o a provvedimento di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
- **visura camera di commercio per debitore societario;**
- **ricevuta telematica in FORMATO PDF e FORMATO HML** del FONDO SPESE di **euro 20,00**

➤selezionare nella voce tipologia: "**ESECUZIONI UFFICI NEP**, e indicare come ufficio giudiziario UNEP di Imperia.

- selezionare l'opzione del deposito della somma

Le richieste prive della prova dell'avvenuto pagamento, quando è dovuto, non potranno essere accettate.

ESENZIONI

Il diritto di esecuzione **NON** è dovuti nelle seguenti ipotesi:

- se la parte ha un reddito Irpef inferiore la triplo del reddito previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio ex art 76 T.U. **Cause di lavoro o di previdenza** Spese di Giustizia, attualmente € 38.514,03, da documentare con apposita autocertificazione, depositata all'atto della richiesta di ricerca beni (art 9 TU Spese Giustizia);
- **Processi relativi ad assegni per il mantenimento della prole e comunque riguardanti la stessa** (art 10 T.U.);
- **Recupero crediti per la difesa d'ufficio ex art 32 disp att . cpp.**

Dal 26.11.2024 per le istanze ex art. 492 bis cpc , primo comma, presentate direttamente all'ufficiale giudiziario, non è più dovuto il contributo unificato.

Il nuovo testo dell'art. 13 del T.U. 115/2002, introdotto con il D.lgs 31.10.2024, n. 164, prevede che il contributo unificato di 43 euro è dovuto solo nel caso di procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice di procedura civile:

"Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare".

In caso di richiesta 492 bis a pagamento con deposito di somma,

- **se il deposito iniziale della somma è soddisfacente** e bisogna restituire una parte, l'Unep invia tramite il programma GSU-PCT alla casella P.E.C. dell'Avvocato richiedente l'atto principale, la relata di notifica firmata digitalmente con estensione pdf.p7m e il bilancio della spesa dell'atto

comprendente la somma da restituire e i riferimenti necessari per la richiesta di restituzione somma.

Qualora l'Avvocato desideri la restituzione della somma indicata dovrà inviare la richiesta tramite il proprio software di studio inserendo nella sezione denominata "Restituzione somme" l'IBAN, il numero cronologico del mod. F (quello in grassetto) e il tipo di registro (0). L'Unep provvede ad effettuare il bonifico.

In caso di mancata richiesta di restituzione della somma, questa decorsi 30 gg., sarà versata all'erario ex art. 197, comma 3, d.p.r. 115/02 (T.U. Spese di Giustizia);

- **se il deposito iniziale della somma è insufficiente**, l'UNEP richiede l'integrazione di pagamento tramite il programma GSU-WEB con invio nella casella PEC del richiedente dell'avviso pagoPA.

- l'Avvocato provvede al pagamento tramite i vari canali abilitati al pagamento degli avvisi inviando copia PDF del pagamento via PEC all'indirizzo unep.tribunale.imperia@giustiziacert.it

- l'Ufficio UNEP provvederà alla restituzione al richiedente tramite PEC dell'atto di pignoramento presso terzi.

L'Avvocato richiedente provvederà alla successiva iscrizione a ruolo con le modalità previste dall'art. 492 bis, ultimo comma, cpc, depositando con la nota di iscrizione a ruolo oltre al suddetto verbale di pignoramento presso terzi, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Ciò al fine di consentire al Giudice dell'esecuzione di verificare la sospensione del termine di cui al terzo comma e il rispetto dei termini di cui all'articolo 481 primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento.

Oltre ai fini di cui sopra, l'allegazione di quanto indicato si rende necessaria affinché il Giudice dell'Esecuzione possa procedere alla liquidazione del compenso all'Unep così come previsto dall'art. 122, comma 2, d.p.r. 1229/59:

"Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione: a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di

assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; 10 b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede.

In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo.

Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00. Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è 11 diverso da colui che ha interrogato le banche

dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno."

IN SINTESI:

D.P.R. 1229/1959–ORD. DEGLI UFF. GIUD. - ART. 122, COMMA 2.

La norma prevede un compenso spettante all'ufficiale giudiziario liquidato dal Giudice dell'Esecuzione nei limiti della tabella riepilogativa che segue:

Compenso spettante da calcolare sul valore di assegnazione o sul ricavato dei beni mobili pignorati (**pignoramento mobiliare**):

Fino a € 10.000,00 5%

Da 10.001,00 a 25.000,00 2%

Oltre 25.001,00 1%

Compenso spettante da calcolare sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni o dei crediti **ai sensi dell'art. 492 bis cpc**:

Fino a € 10.000,00 6%

Da 10.001,00 a 25.000,00 4%

Oltre 25.001,00 3%

In ogni caso il compenso non può essere superiore ad un importo pari al 5% del valore del credito per cui si procede (somma precettata) e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.

Il Giudice dell'Esecuzione, previa verifica delle condizioni richieste dalla legge, emette il decreto che costituisce titolo esecutivo, ove sono indicati i dati necessari dell'UNEP per il pagamento: IBAN: IT38I0760110500000012485181; Istituto di credito: POSTE ITALIANE; Casuale: Indicare il N. di R.G.E.

Nel caso di procedure esenti e cioè in materia di lavoro o richiesti da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato o in materia di diritto di famiglia o Recupero crediti per la difesa d'ufficio ex art 32 disp att . cpp il compenso spettante ai funzionari UNEP e agli ufficiali giudiziari, è posto dal Giudice dell'Esecuzione a carico della parte datoriale (Ministero della Giustizia) Nota Prot. m_dg.DOG.15/07/2019.0130349.U).